

## **Il decreto correttivo sulle rinnovabili: accelerare le semplificazioni, evitare nuove complicazioni**

La Fondazione ASTRID-E.T.S. è da anni impegnata sui temi della transizione energetica, a cui ha dedicato impegnative attività di ricerca, ponendo al centro il tema della semplificazione e dell'accelerazione delle procedure.

L'Osservatorio sulle semplificazioni di ASTRID, cui partecipano qualificati rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali (Confindustria, Elettricità Futura, Confcommercio, CNA, ANCE), di aziende (ENEL, A2A, Open fiber e Eolo) e tecnici di Regioni e autonomie locali, ha svolto un'intensa attività di approfondimento ed elaborazione sui temi della semplificazione e accelerazione delle procedure per le energie rinnovabili) e ha dato vita ad un **focus permanente** dedicato al tema in un'ottica costruttiva di interlocuzione con le amministrazioni e di una fruttuosa collaborazione tra esponenti delle associazioni imprenditoriali e tecnici delle amministrazioni.

Il 10 novembre si è tenuto un seminario organizzato dall'Osservatorio dedicato allo schema di decreto correttivo al d.lgs. n. 190 /2024 con la partecipazione dei Capi degli Uffici legislativi delle amministrazioni proponenti e di qualificati esponenti dei soggetti che partecipano all'Osservatorio. Il presente documento sintetizza le elaborazioni dell'Osservatorio presentate nel seminario.

È utile premettere che il decreto legislativo n. 190/2024 ha rappresentato un traguardo importante nel dare certezza alla disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, chiaramente indicati nelle tabelle allegate al decreto. Una novità importante rispetto ad una disciplina che in precedenza era caratterizzata da una normazione torrenziale tale rendere difficilmente conoscibili i regimi applicabili.

Va altresì apprezzato l'accoglimento nel correttivo, come evidenziato da imprese e organizzazioni imprenditoriali, di diverse proposte emerse durante la consultazione.

Ciò premesso, proprio in relazione agli obiettivi sfidanti individuati dalla direttiva RED III e dal relativo schema di decreto legislativo di recepimento, l'Osservatorio intende segnalare, in chiave collaborativa, **il rischio che si introducano nuove complicazioni.**

Consapevole dell'urgenza di adottare il correttivo per rispettare le scadenze del PNRR, l'Osservatorio segnala **quattro punti di attenzione** sui quali sono state elaborate, a titolo collaborativo, le proposte di seguito illustrate sinteticamente.

- 1. Il primo punto di attenzione riguarda l'introduzione per le attività libere e per la PAS della previa acquisizione del titolo edilizio, ove occorrente ai sensi del d.P.R. n. 380/2001.** Cioè nel caso di un permesso di costruire per la PAS, lo stesso Comune dovrebbe convocare due conferenze di servizi con gli stessi soggetti (una per il titolo edilizio e l'altra per la PAS) con il conseguente raddoppio di tempi e di costi.

Per le attività libere giova ricordare che, prima del d.lgs. n. 190/2024, molti interventi erano disciplinati come attività in edilizia libera. Era prevista solo una comunicazione di avvio dei

lavori al Comune. Per altri impianti e in particolare per revamping e repowering era prevista la DILA, un regime analogo a quello della CILA edilizia. Il d.lgs. 190/2024 ha abrogato queste disposizioni, riportandone la disciplina nell'ambito di quella generale dei regimi amministrativi delle rinnovabili. Nel correttivo viene reintrodotta, anche per le attività che ieri erano in edilizia libera, il titolo edilizio, ove necessario. Dagli approfondimenti effettuati nell'ambito dell'Osservatorio per comprendere a quali interventi edilizi funzionali all'installazione degli impianti ci si intenda riferire, è emersa una difficoltà persino ad individuarli. A questo si aggiunga che, a parte il caso indicato di seguito, le categorie di intervento edilizio (nuova costruzione, ristrutturazione pesante e leggera, manutenzione straordinaria e ordinaria) mal si attagliano alle opere funzionali agli impianti di rinnovabili. Si evidenzia, inoltre, che i prodotti edilizi sono soggetti alla disciplina europea e dotati di apposita certificazione. **In conclusione, la proposta dell'Osservatorio è di prevedere che la realizzazione degli eventuali interventi edilizi funzionali a quelli di cui all'allegato A sia soggetta alla comunicazione di inizio lavori asseverata, ove non rientrante nell'attività di edilizia libera di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (vedi emendamento n. 2). Inoltre, si propone di prevedere il rilascio del permesso di costruire, ove fosse necessario, nell'ambito della conferenza di servizi della PAS (vedi emendamento n. 3).**

Diverso è il caso, ben evidenziato da ANCE, **della costruzione di un nuovo edificio, di una ristrutturazione o una manutenzione nell'ambito della quale sono realizzati impianti di produzione di energie rinnovabili.** In questo caso, il titolo edilizio naturalmente è necessario, ma sembra privo di senso prevedere prima il rilascio del titolo edilizio e poi la procedura per l'impianto (ove non sia libero): nella logica del procedimento unico, è la procedura per le rinnovabili a dover confluire nel procedimento edilizio (**vedi emendamento n. 1**). Questo caso va ben distinto dai precedenti.

2. Il **secondo punto di attenzione** riguarda **l'attività libera in aree o siti soggetti a vincolo.** Le attività libere di cui alla tabella A rappresentano uno dei punti di forza del d.lgs. n. 190/2024. Nello schema di decreto correttivo è stato inserito un **lungo elenco di vincoli** per i quali non solo è richiesta l'autorizzazione delle amministrazioni preposte, da acquisire nella conferenza di servizi della PAS, ma **l'attività non è, nei fatti, più libera, ma soggetta interamente alla disciplina della procedura abilitativa semplificata,** costruita per gli interventi **individuati dall'allegato B,** di taglia più ampia, che prevede oltre alla necessaria documentazione per acquisire gli atti di assenso, la presentazione del progetto, di asseverazioni, del cronoprogramma, che comportano un aggravio di tempi e costi per i proponenti e le amministrazioni. Il problema era in parte già presente nel precedente testo che faceva riferimento ai vincoli dell'art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990, ma oggi risulta aggravato.

Se si considera, solo per fare qualche esempio, che il vincolo paesaggistico copre ben oltre il 50% del territorio nazionale, il vincolo sismico il 75%, risulta evidente che in gran parte del Paese non ci saranno più attività libere, ma solo quelle soggette a PAS. Inoltre, **non si tiene conto dei regimi semplificati** già previsti dalla disciplina di settore per la sismica o per le attività soggette a prevenzione incendi e persino per la paesaggistica dove "gli impianti quali installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché

integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici (ai sensi del d.P.R. n. 31/2017) **sono esenti da autorizzazione**. È stato, infine, introdotto un concetto di **interferenza** con i vincoli, che non sembra rintracciabile nella disciplina di settore, il cui significato non appare chiarissimo e potrebbe introdurre elementi di valutazione discrezionale e di incertezza.

Premesso che l'approccio che contraddistingue l'Osservatorio di Astrid è quello di coniugare semplicità e elevati livelli di tutela, a parità di tutela si possono trovare soluzioni più semplici ed efficaci. Con questo approccio è stata formulata la proposta che segue:

- fare espressamente salve le disposizioni più semplificate e le attestazioni dei tecnici previste dalla disciplina di settore, ad esempio nel campo della pubblica incolumità o dei beni culturali;
- prevedere che per l'acquisizione di più atti di assenso si proceda, su istanza del privato, con la **presentazione esclusivamente degli elaborati tecnici occorrenti all'adozione dei relativi atti di assenso, mediante la conferenza di servizi della PAS;**
- distinguere il caso in cui **c'è un solo vincolo (ad eccezione del vincolo di cui alla parte II del codice su beni culturali) e occorre una sola autorizzazione**, prevedendo una disciplina analoga a quella indicata per gli impianti ubicati nei siti di cui all'art. 136, lettere b) e c) del d.lgs. n. 42/2004: ove nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza non venga comunicato il diniego dell'amministrazione competente o della soprintendenza, fatti salvi i termini delle integrazioni documentali, **l'intervento si intende autorizzato;**
- **estendere le attività del tutto libere individuate al comma 9 dell'articolo 7 del decreto**, e cioè non soggette ad alcuno atto di assenso o nulla osta comunque denominato, ad altre attività in precedenza non soggette ad alcun atto di assenso (**emendamento n. 2**).

La transizione energetica, come noto, dipende in larga misura dagli impianti di dimensione più grande, ma comunque occorre fare attenzione a non aggravare costi e tempi per gli impianti più piccoli, che rischierebbero di disincentivare l'efficientamento energetico degli edifici e la riduzione della dipendenza energetica delle PMI. Un solo esempio: CNA ha stimato che i capannoni industriali o artigianali delle imprese fino a 10 dipendenti potrebbero potenzialmente mettere a disposizione una superficie di 400 milioni di mq per l'installazione di impianti al servizio delle imprese.

3. **Il terzo punto di attenzione riguarda le autorizzazioni:** il tema di fondo da affrontare è quello dei tempi effettivi di conclusione delle procedure. A questo fine, vanno individuati sulla base dell'esperienza applicativa, anche in una fase successiva all'adozione del decreto correttivo, gli ulteriori interventi idonei ad accelerare le procedure. Sul punto, restando al correttivo, si osserva che la previsione già presente nel d.lgs. n. 190/2024 dell'acquisizione dell'intesa con la Regione/i competenti, successivamente alla conclusione positiva della conferenza di servizi rischia di essere un fattore di ulteriore dilatazione dei tempi del procedimento. In coerenza con il principio del procedimento unico, si ritiene che l'apporto della Regione competente

possa essere valorizzato attraverso l'acquisizione dell'intesa nell'ambito della conferenza di servizi, evitando che, dopo anni dall'avvio del procedimento, si possa rischiare di ricominciare da capo (**emendamento n. 4**).

Si ricorda, inoltre, il grande tema trasversale, che potrà essere affrontato già nel correttivo e successivamente attraverso l'adozione di linee guida, del coordinamento puntuale della disciplina delle rinnovabili con le discipline settoriali (edilizia, vincoli, connessioni, espropri etc.)

4. Il **quarto punto di attenzione** è la **digitalizzazione delle procedure e il SUER**: a fronte dell'esigenza di accelerare il processo di implementazione, sembra essenziale assicurare l'interoperabilità tra il SUER e gli sportelli unici delle attività produttive che già interoperano con le altre amministrazioni.

L'Osservatorio ha, altresì, formulato **alcune raccomandazioni**, che vanno oltre il correttivo, ma sono necessarie per **assicurarne l'attuazione e proseguire l'opera di semplificazione**.

È essenziale dedicare la massima attenzione alle risorse umane e tecnologiche necessarie all'implementazione, al monitoraggio puntuale dei tempi di conclusione delle procedure e alla necessità di una grande attività di sostegno, assistenza, help desk e formazione degli operatori, in stretta collaborazione con le Regioni e l'Anci e con il coinvolgimento degli operatori, che sono indispensabili per il successo degli ambiziosi obiettivi di semplificazione e accelerazione delle procedure.

Inoltre, occorre un grande impegno sugli ulteriori pilastri dell'accelerazione delle procedure, quali l'individuazione delle aree idonee, delle zone di accelerazione, l'effettiva applicazione del principio dell'interesse pubblico prevalente e la integrazione con la disciplina delle connessioni.

È necessario, infine, tener presente che l'opera di semplificazione non si conclude con il decreto correttivo, ma è un processo che avanza per aggiustamenti successivi. Sulla base dell'esperienza applicativa si dovranno individuare criticità, ostacoli da rimuovere e ulteriori interventi per accelerare le procedure.

## Proposte emendative

**ATTO DEL GOVERNO N. 332 – SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL D.LGS. N. 190 DEL 2024 RECANTE DISCIPLINA DEI REGIMI AMMINISTRATIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 26, COMMI 4 E 5, LETTERA B) E D), DELLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118.**

### **Emendamento n. 1 sui regimi amministrativi**

*All'articolo 5, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) *alla lettera b) dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis.-Nell'ambito della costruzione di nuovi edifici e nel caso di interventi edilizi su immobili esistenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che prevedano anche la realizzazione o modifica di uno o più impianti di cui agli allegati A e B al presente decreto, la relativa documentazione e gli eventuali atti di assenso di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto confluiscono nell'ambito del procedimento edilizio.».*

TESTO DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO COORDINATO CON LA PROPOSTA EMENDATIVA

### **ART. 6.**

#### ***Regimi amministrativi***

1. Per la realizzazione degli interventi sono individuati i seguenti regimi amministrativi:
    - a) attività libera;
    - b) procedura abilitativa semplificata;
    - c) autorizzazione unica.
  2. Gli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, individuano gli interventi realizzabili, rispettivamente, secondo il regime dell'attività libera, della procedura abilitativa semplificata e dell'autorizzazione unica.
  3. Ai fini della qualificazione dell'intervento e del regime amministrativo allo stesso applicabile, un progetto si intende unico qualora contenga più interventi relativi alla medesima fonte localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue ovvero riconducibili a uno stesso soggetto proponente identificabile come unico centro di interessi. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la potenza del progetto è pari alla somma della potenza riferita ai singoli interventi.
  4. Per la realizzazione degli interventi di cui agli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, il soggetto proponente predispose appositi sistemi di smaltimento per le acque meteoriche intercettate dalle nuove superfici impermeabilizzate, temporanee e permanenti, derivanti dai medesimi, ivi comprese quelle relative a locali tecnici, piazzali o alla viabilità di accesso. La progettazione dei sistemi di cui al primo periodo tiene conto delle precipitazioni intense conseguenti anche ai cambiamenti climatici.
- 4-bis. Nell'ambito della costruzione di nuovi edifici e nel caso di interventi edilizi su immobili esistenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che**

**prevedano anche la realizzazione o modifica di uno o più impianti di cui agli allegati A e B al presente decreto, la relativa documentazione e gli eventuali atti di assenso di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto confluiscono nell'ambito del procedimento edilizio.**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa prevede che, nella logica del procedimento unico, nei casi in cui gli interventi di cui agli allegati A e B del decreto siano realizzati nell'ambito della costruzione di nuovi edifici e nel caso di interventi edilizi su immobili esistenti, la procedura per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili confluisca nel procedimento edilizio.

### **Emendamento n. 2 attività libera**

*All'articolo 6, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

*1) sostituire il punto 1) con il seguente: "1) al primo periodo, le parole da «pubbliche, fermo restando» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «, nonché alla presentazione del modello unico di cui al comma 10 e a quanto prescritto da specifiche norme di settore, fermo restando quanto previsto dai commi 2, 4, 5 e 8 del presente articolo»;"*

*2) al punto 3), dopo le parole: «Gli interventi di cui all'allegato A» inserire la seguente: «,»;*

*3) sostituire il punto 4) con il seguente: "4) dopo l'ultimo periodo inserire i seguenti: «La realizzazione degli eventuali interventi edilizi funzionali agli interventi di cui all'allegato A è soggetta alla comunicazione di inizio lavori asseverata, ove non rientrante nell'attività di edilizia libera di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»;"*

*b) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) al comma 2, in fine, dopo le parole «del 21 maggio 1992» sono inserite le seguenti: «, per i quali resta ferma l'autorizzazione con le modalità di cui al comma 2-bis»;"*

*c) dopo la lettera b) inserire le seguenti:*

*1. "b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. Qualora gli interventi previsti dall'allegato A insistano su beni, aree o siti soggetti ai vincoli di cui al secondo comma o afferenti alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, alla tutela dal rischio idrogeologico, alla difesa nazionale, alla salute, alla pubblica incolumità, ivi compresa la tutela del rischio sismico, del rischio vulcanico e della prevenzione incendi, per l'acquisizione di più atti di assenso si procede, su istanza del privato, che presenta esclusivamente gli elaborati tecnici occorrenti all'adozione dei relativi atti di assenso, mediante apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 8, commi 8, 9, 10, 11 e 12 del presente decreto. Qualora gli interventi di cui al primo periodo richiedano un solo atto di assenso, si procede, previa presentazione dell'istanza, con le modalità di cui al comma 5. Sono in ogni caso fatti salvi i regimi di maggiore semplificazione o le attestazioni dei tecnici previsti dalle normative settoriali."*

*2. "b-ter) il comma 4 è soppresso."*

*d) sostituire la lettera c) con la seguente: "c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La realizzazione degli interventi in cui occorra un solo atto di assenso di cui al comma 2-bis è consentita previo rilascio dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo,*

- che si esprime entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 4. L'amministrazione preposta alla tutela del vincolo o la Soprintendenza nel caso di vincolo paesaggistico o culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 possono richiedere, entro cinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, integrazioni documentali. Si applica l'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'autorità non si esprima entro il termine perentorio di cui al primo periodo, l'autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizioni, salvo che la Soprintendenza non abbia espresso parere negativo ai sensi dell'articolo 146, comma 8, del citato decreto, nel termine di venti giorni dalla ricezione dell'istanza. Il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo è inefficace. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo, in assenza di richieste di integrazioni documentali o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego, il proponente presenta il modello unico di cui al comma 10.»*
- e) *dopo la lettera c) inserire la seguente: “c-bis) al comma 9, dopo le parole «di cui all'allegato A,» sono inserite le seguenti: «sezione I, lettere a), b), c), m) e n),» e le parole da «numeri 1) e 3),» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «b), c), e), f), g), e l).»”*

#### TESTO DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO COORDINATO CON LA PROPOSTA EMENDATIVA

#### **ART. 7**

##### **(Attività libera)**

1. La realizzazione degli interventi di cui all'allegato A non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche, ~~fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, e ai commi 2, 4, 5 e 8 del presente articolo~~, nonché **alla** presentazione del modello unico di cui al comma 10 e **a** quanto prescritto da specifiche norme di settore, **fermo restando quanto previsto dai commi 2, 4, 5 e 8 del presente articolo**. Gli interventi di cui all'allegato A sono realizzati nel rispetto del presente articolo, delle norme tecniche per le costruzioni, delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Gli interventi di cui all'allegato A devono risultare compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati. Gli interventi di cui all'allegato A, che ricadano in aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, sono compatibili con gli strumenti urbanistici e con i regolamenti edilizi vigenti. Il soggetto proponente, prima dell'avvio della realizzazione degli interventi, deve avere la disponibilità, già acquisita a qualunque titolo, della superficie interessata dagli interventi medesimi. **La realizzazione degli eventuali interventi edilizi funzionali agli interventi di cui all'allegato A è soggetta alla comunicazione di inizio lavori asseverata, ove non rientrante nell'attività di edilizia libera di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.**
2. Il presente articolo, fermo restando quanto indicato all'articolo 3, comma 3, non si applica, in ogni caso, agli interventi ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o dalle leggi regionali, o all'interno di siti

della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/ CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, **per i quali resta ferma l'autorizzazione con le modalità di cui al comma 2-bis.** Qualora gli interventi elencati all'allegato A insistano sui beni, sulle aree o sui siti di cui al primo periodo ovvero interferiscano con uno dei vincoli afferenti la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, dal rischio vulcanico e la prevenzione incendi, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata, fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6.

**2.-bis.** Qualora gli interventi previsti dall'allegato A insistano su beni, aree o siti soggetti ai vincoli di cui al secondo comma o afferenti alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, alla tutela dal rischio idrogeologico, alla difesa nazionale, alla salute, alla pubblica incolumità, ivi compresa la tutela del rischio sismico, del rischio vulcanico e della prevenzione incendi, per l'acquisizione di più atti di assenso si procede, su istanza del privato, che presenta esclusivamente gli elaborati tecnici occorrenti all'adozione dei relativi atti di assenso, mediante apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 8, commi 8, 9, 10, 11 e 12 del presente decreto. Qualora gli interventi di cui al primo periodo richiedano un solo atto di assenso, si procede, previa presentazione dell'istanza, con le modalità di cui al comma 5. Sono in ogni caso fatti salvi i regimi di maggiore semplificazione o le attestazioni dei tecnici previsti dalle normative settoriali.

3. Nel rispetto degli obiettivi previsti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) nonché della ripartizione stabilita ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare l'effetto cumulo derivante dalla realizzazione di più impianti, della medesima tipologia e contesto territoriale, che determina l'applicazione del regime di cui all'articolo 8. Ai fini di cui al primo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono regole per contrastare l'artato frazionamento dell'intervento, ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 3.

4. ~~Qualora gli interventi di cui al comma 1 insistano su aree o su immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del codice medesimo, fermo restando quanto previsto all'articolo 157 dello stesso codice, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.~~

5. ~~La realizzazione degli interventi di cui al comma 4 è consentita previo rilascio dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che si esprime entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di autorizzazione, previo parere vincolante della Soprintendenza competente, da rendere entro venti giorni ai sensi dell'articolo 146, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, dei beni culturali e del paesaggio. Il termine di trenta giorni di cui al primo periodo può essere sospeso una sola volta qualora, entro cinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'autorità preposta alla tutela del vincolo o, per il tramite di quest'ultima, la Soprintendenza, rappresentino, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori o di ricevere integrazioni documentali, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. Su istanza del soggetto proponente, l'autorità preposta alla tutela del vincolo o, per il tramite di quest'ultima, la Soprintendenza, in ragione dell'entità degli approfondimenti istruttori o delle integrazioni necessarie, possono prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori quindici giorni, il termine assegnato al soggetto medesimo. Nei casi di cui al secondo o al terzo periodo, il termine di trenta giorni di cui al primo periodo riprende a decorrere dalla data di presentazione degli approfondimenti o delle integrazioni richiesti. La mancata presentazione degli approfondimenti o delle integrazioni entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 4. Qualora l'autorità non si esprima entro il termine perentorio di trenta giorni di cui al primo periodo, salvo che la Soprintendenza competente~~

~~non abbia reso parere negativo ai sensi dell'articolo 146, comma 8, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, l'autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizioni e il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine medesimo è inefficace.~~ **La realizzazione degli interventi in cui occorra un solo atto di assenso di cui al comma 2-bis è consentita previo rilascio dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, che si esprime entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 4. L'amministrazione preposta alla tutela del vincolo o la Soprintendenza nel caso di vincolo paesaggistico o culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 possono richiedere, entro cinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, integrazioni documentali. Si applica l'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'autorità non si esprima entro il termine perentorio di cui al primo periodo, l'autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizioni, salvo che la Soprintendenza non abbia espresso parere negativo ai sensi dell'articolo 146, comma 8, del citato decreto, nel termine di venti giorni dalla ricezione dell'istanza. Il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo è inefficace. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo, in assenza di richieste di integrazioni documentali o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego, il proponente presenta il modello unico di cui al comma 10.**

6. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che insista su aree o su immobili vincolati di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 5, qualora gli interventi medesimi non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell'installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

7. Per interventi che prevedono l'occupazione di suolo non ancora antropizzato, il proponente è tenuto alla corresponsione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino mediante la presentazione al comune o comuni territorialmente competenti, di una garanzia bancaria o assicurativa.

8. Fuori dei casi previsti dal comma 4, qualora, ai fini della realizzazione degli interventi elencati all'allegato A, si realizzino interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico si applica l'articolo 8. La disposizione di cui al presente comma si applica, altresì, agli interventi che ricadono o producono interferenze nella fascia di rispetto stradale o comportano modifiche agli accessi esistenti ovvero apertura di nuovi accessi.

9. Non è in ogni caso subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 5 né ad alcun altro atto di assenso comunque denominato la realizzazione degli interventi di cui all'allegato A, **sezione I, lettere a), b), c), m) e n)**, sezione II, lettere a), ~~numeri 1) e 3)~~, b), c), e) f), g), e l).

10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il modello unico semplificato adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, riveduto allo scopo di includere nella piattaforma SUER gli interventi di cui al presente articolo.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa, al fine di eliminare possibili aggravii del procedimento derivanti dall'introduzione per le attività libere e per la PAS della previa acquisizione del titolo edilizio ove occorrente, prevede che la realizzazione degli eventuali interventi edilizi funzionali agli interventi di

cui all'allegato A sia soggetta alla comunicazione di inizio lavori asseverata, ove non rientrante nell'attività di edilizia libera di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per evitare l'aggravio procedimentale rappresentato dal passaggio automatico delle attività libere in PAS in presenza di più di un vincolo, la proposta prevede, inoltre, che qualora gli interventi previsti dall'allegato A insistano su beni, aree o siti soggetti ai vincoli o afferenti alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, alla tutela dal rischio idrogeologico, alla difesa nazionale, alla salute, alla pubblica incolumità, ivi compresa la tutela del rischio sismico, del rischio vulcanico e della prevenzione incendi, per l'acquisizione di più atti di assenso si procede, su istanza del privato, che presenta esclusivamente gli elaborati tecnici occorrenti all'adozione dei relativi atti di assenso, mediante la conferenza di servizi della PAS. L'emendamento, inoltre, distingue il caso in cui ci sia un solo vincolo (ad eccezione del vincolo di cui alla parte II del codice dei beni culturali) e occorra una sola autorizzazione, prevedendo una disciplina analoga a quella indicata per gli impianti ubicati nei siti di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004: viene presentata l'istanza e ove nel termine di 30 giorni non venga comunicato il diniego dell'amministrazione competente o della soprintendenza, fatti salvi i termini delle integrazioni documentali, l'intervento si intende autorizzato. La proposta emendativa esplicita che, in ogni caso, sono fatti salvi i regimi di maggiore semplificazione o le attestazioni dei tecnici previsti dalle normative settoriali. La proposta emendativa, infine, estende le attività del tutto libere individuate al comma 9, ossia le attività non soggette ad alcuno atto di assenso o nulla osta comunque denominato.

### **Emendamento n. 3 sulla PAS**

*All'articolo 7, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) *alla lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*
  - 1) *al punto 3) dopo le parole: «della comunicazione o della segnalazione» inserire le seguenti: «e dell'istanza»; dopo le parole «agli articoli 6-bis» inserire le seguenti: «, 20» e dopo le parole «per la realizzazione degli interventi edilizi» inserire le seguenti «funzionali alla costruzione ovvero all'esercizio dell'impianto»;*
  - 2) *al punto 5), sopprimere le parole: «per l'eventuale realizzazione di ogni opera edilizia necessaria alla costruzione ovvero all'esercizio dell'impianto»;*
- b) *alla lettera h), prima del punto 1) inserire il seguente: “01) al primo periodo, dopo le parole «amministrazioni diverse da quella procedente» inserire le seguenti «nonché il rilascio del permesso di costruire»;*”
- c) *sopprimere la lettera m).*

TESTO DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO COORDINATO CON LA PROPOSTA EMENDATIVA

### **ART. 8**

#### ***(Procedura abilitativa semplificata)***

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato B si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui al presente articolo.
2. Il ricorso alla PAS è precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l'installazione dell'impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. In tal caso, si applica l'articolo 9 in tema di autorizzazione unica.

Laddove necessario, per le opere connesse il proponente può attivare le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Resta ferma l'osservanza della disciplina di tutela idrogeologica, sismica e vulcanica, ivi compresa la necessità di acquisire gli atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, secondo le modalità di cui al comma 8.

3. Nel rispetto degli obiettivi previsti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) nonché della ripartizione stabilita ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare l'effetto cumulo derivante dalla realizzazione di più impianti, della medesima tipologia e contesto territoriale, che determina l'applicazione del regime dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 9. Ai fini di cui al primo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono regole per contrastare l'artato frazionamento dell'intervento, fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 3.

3-bis. Il comune procedente è quello sul cui territorio insistono gli interventi di cui al comma 1, che costituisce il punto di contatto ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. Qualora gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano più comuni, il comune procedente, che costituisce il punto di contatto, è quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare.

4. Il soggetto proponente presenta al comune, secondo il modello unico adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a), il progetto corredato:

a) delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione a ogni stato, qualità personale e fatto pertinente alla realizzazione degli interventi;

b) della dichiarazione di legittima disponibilità, a qualunque titolo, ivi compresi gli atti negoziali con efficacia obbligatoria, e per tutta la durata della vita utile dell'intervento, della superficie su cui realizzare l'intervento medesimo e, qualora occorra, della risorsa interessata dagli interventi nonché della correlata documentazione, fatta eccezione per quanto previsto al comma 2, terzo periodo;

b-bis) della comunicazione o della segnalazione **e dell'istanza** di cui rispettivamente agli articoli 6-bis, **20** e 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per la realizzazione degli interventi edilizi **funzionali alla costruzione ovvero all'esercizio dell'impianto**, ove necessari;

c) delle asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e delle previsioni di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021;

d) degli elaborati tecnici per la connessione predisposti o approvati dal gestore della rete;

e) nei casi in cui sussistano vincoli afferenti il patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela del rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, vulcanico e la prevenzione incendi, nonché nei casi che richiedano l'acquisizione del titolo edilizio ~~per l'eventuale realizzazione di ogni opera edilizia necessaria alla costruzione ovvero all'esercizio dell'impianto~~, degli elaborati tecnici occorrenti all'adozione dei relativi atti di assenso;

f) del cronoprogramma di realizzazione degli interventi, che tiene conto delle caratteristiche tecniche e dimensionali dell'impianto;

g) di una relazione relativa ai criteri progettuali utilizzati ai fini dell'osservanza del principio della minimizzazione dell'impatto territoriale o paesaggistico ovvero alle misure di mitigazione adottate per l'integrazione del progetto medesimo nel contesto ambientale di riferimento;

h) di una dichiarazione attestante la percentuale di area occupata rispetto all'unità fondiaria di cui dispone il soggetto proponente stesso, avente la medesima destinazione urbanistica;

i) dell'impegno al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, unitamente al piano di ripristino. Prima dell'avvio della realizzazione dell'intervento, il soggetto proponente è tenuto alla presentazione della polizza fidejussoria a copertura dei costi previsti;

l) dell'impegno al ripristino di infrastrutture pubbliche o private interessate dalla costruzione dell'impianto o dal passaggio dei cavidotti ovvero di strutture complementari all'impianto medesimo;

m) nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW:

1) della copia della quietanza di avvenuto pagamento, in favore del comune, degli oneri istruttori, ove previsti;

2) di un programma di compensazioni territoriali al comune interessato non inferiore allo 0,5 per cento e non superiore al 3 per cento del valore della produzione attesa per i primi cinque anni dall'entrata in esercizio dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata.

5. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano più comuni, il comune acquisisce le osservazioni degli altri comuni il cui territorio è interessato dagli interventi medesimi.

6. Fuori dai casi di cui ai commi 7 e 8, qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. Il predetto termine può essere sospeso una sola volta qualora, entro trenta giorni dalla data di ricezione del progetto, il comune rappresenti, con motivazione puntuale, al soggetto proponente la necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta del soggetto proponente, in ragione dell'entità degli approfondimenti istruttori o delle integrazioni necessarie, il comune può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato al soggetto medesimo. Nei casi di cui al secondo o al terzo periodo, il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

7. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e), che rientrino nella competenza comunale, il comune li adotta entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto, decorso il quale senza che sia stato comunicato al soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. In caso di necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, il predetto termine di quarantacinque giorni può essere sospeso ai sensi del comma 6, secondo, terzo e quarto periodo. In caso di mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato si applica il quinto periodo del comma 6.

8. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e), di amministrazioni diverse da quella procedente **nonché il rilascio del permesso di costruire**, il comune convoca, entro cinque giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, con le seguenti variazioni:

a) il comune e, per il suo tramite, ogni altra amministrazione interessata può, entro i successivi dieci giorni, richiedere, motivando puntualmente, le integrazioni e gli approfondimenti istruttori al soggetto proponente, assegnando un termine non superiore a trenta giorni, prorogabili, una sola volta, per ulteriori trenta giorni, su istanza del medesimo soggetto e in ragione dell'entità delle richieste. In tali casi, il termine per la conclusione della PAS è sospeso e riprende a decorrere dalla data di presentazione della integrazione o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle

integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1;

b) ciascuna delle amministrazioni di cui alla lettera a) rilascia le proprie determinazioni entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi, decorso il quale senza che abbia espresso un dissenso congruamente motivato, si intende che non sussistano, per quanto di competenza, motivi ostativi alla realizzazione del progetto. Il dissenso è espresso indicando puntualmente e in concreto, per il caso specifico, i motivi che rendono l'intervento non assentibile;

c) decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto senza che l'amministrazione procedente abbia comunicato al soggetto proponente la determinazione di conclusione negativa della conferenza stessa, e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela del rischio idrogeologico, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, ivi compresa la tutela del rischio sismico e vulcanico, che equivale a provvedimento di diniego dell'approvazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.

9. Decorso il termine ai sensi dei commi 6, 7 e 8, lettera c), senza che sia comunicato un provvedimento espresso di diniego, il soggetto proponente richiede la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della regione interessata, dell'avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo, indicando la data di presentazione del progetto, la data di perfezionamento del titolo, la tipologia di intervento e la sua esatta localizzazione. Dalla data di pubblicazione, che avviene nel primo Bollettino Ufficiale successivo alla ricezione della richiesta, il titolo abilitativo acquista efficacia, è opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di impugnazione.

10. In caso di mancata comunicazione del diniego ai sensi dei commi 6, 7 e 8, lettera c), il comune è legittimato all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, da esercitare nel termine perentorio di sei mesi dal perfezionamento dell'abilitazione ai sensi del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 2-bis del medesimo articolo.

10-bis. Ove occorra attivare le procedure espropriative ai sensi del comma 2, terzo periodo, l'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo entro il termine perentorio di un anno dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata.

11. Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 entro due anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata o, nei casi di cui al comma 2, terzo periodo, dall'esecuzione del decreto di esproprio e di mancata conclusione dei lavori entro tre anni dall'avvio della realizzazione degli interventi. Ai fini del decorso dei termini di cui al primo periodo non si tiene conto degli impedimenti all'avvio della realizzazione interventi o alla mancata conclusione dei lavori derivanti da cause di forza maggiore. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova procedura abilitativa semplificata. Il soggetto proponente è comunque tenuto a comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.

12. Nel caso di progetti rientranti nel campo di applicazione della valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, il proponente deve acquisire le relative determinazioni prima della presentazione al comune del progetto stesso. ~~Nel caso di progetti che necessitano di interventi edilizi da realizzare ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il proponente deve acquisire il relativo titolo prima della presentazione al comune del progetto stesso.~~

13. Nel caso degli interventi di cui all'allegato B, sezione I, lettera q), e sezione II, lettera d), i termini di cui ai commi 6, primo periodo, 7, primo periodo, e 8, lettere b) e c), sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa prevede che, nella logica del procedimento unico, qualora per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato B sia necessario il permesso di costruire, questo venga rilasciato nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 8 del decreto.

### **Emendamento n. 4 sull'autorizzazione unica**

*All'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) *alla lettera m), al primo periodo, sostituire le parole: «il provvedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo è rilasciato previa intesa con la regione o le regioni interessate» con le seguenti: «ai fini dell'adozione del provvedimento autorizzatorio unico, l'intesa della regione o delle regioni interessate è acquisita in conferenza di servizi di cui al comma 9».*

## TESTO DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO COORDINATO CON LA PROPOSTA EMENDATIVA

### **ART. 9**

#### **(Autorizzazione unica)**

1 Gli interventi di cui all'allegato C sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso di interventi previsti all'allegato C che richiedono la realizzazione di interventi edilizi, il relativo titolo, di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è acquisito, ai sensi del comma 10, nell'ambito del procedimento di cui al primo periodo. Nel caso di interventi di cui all'allegato C, sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, salva la facoltà, per le stesse regioni e province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo. In relazione agli interventi di cui al secondo periodo, il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 27-bis non può superare i due anni dal suo avvio o dall'avvio della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prevista.

2. Il soggetto proponente presenta istanza di autorizzazione unica, redatta secondo il modello adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b):

- a) alla regione territorialmente competente, o all'ente delegato dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato C, sezione I;
- b) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato C, sezione II.

2-bis. Ai fini del presente articolo, il punto di contatto di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, è individuato nella regione territorialmente competente, o nell'ente delegato dalla medesima, oppure nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del comma 2.

3. Il proponente allega all'istanza di cui al comma 2 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per le valutazioni ambientali, l'autorizzazione, paesaggistica e culturale, il rilascio di eventuali titoli edilizi e per gli eventuali

espropri, ove necessari ai fini della realizzazione degli interventi, nonché l'asseverazione di un tecnico abilitato che dia conto, in maniera analitica, della qualificazione dell'area ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021. Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando altresì ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. Il soggetto proponente allega altresì all'istanza di cui al comma 2 la documentazione da cui risulti la disponibilità della risorsa ovvero dell'area, ivi comprese le superfici pubbliche, su cui realizzare l'impianto e le opere connesse ovvero, laddove necessaria, la richiesta di attivazione della procedura di esproprio per le aree interessate dalle opere connesse, e, eccetto che per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici e solari termodinamici, per le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto. Ai fini di cui al terzo periodo, la disponibilità dell'area può risultare anche da atti negoziali con efficacia obbligatoria.

4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'amministrazione procedente rende disponibile la documentazione ricevuta, in modalità telematica, a ogni altra amministrazione interessata. Nei successivi venti giorni, l'amministrazione procedente e ciascuna amministrazione interessata verificano, per i profili di rispettiva competenza, la completezza della documentazione. Entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, le amministrazioni interessate comunicano all'amministrazione procedente le integrazioni occorrenti per i profili di propria competenza e, entro i successivi dieci giorni, l'amministrazione procedente assegna al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per le necessarie integrazioni. Su richiesta del soggetto proponente, motivata in ragione della particolare complessità dell'intervento, l'amministrazione procedente, può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori novanta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Qualora, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non presenti la documentazione integrativa, l'amministrazione procedente adotta un provvedimento di improcedibilità dell'istanza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Fuori dai casi di progetti sottoposti a valutazioni ambientali ai sensi della parte seconda, titolo III del decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione, ai sensi del comma 4, l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi di cui al comma 9.

6. Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali ai sensi della parte seconda, titolo III del decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione ai sensi del comma 4, l'autorità competente per le valutazioni ambientali pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Della pubblicazione di tale avviso è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Dalla data della pubblicazione dell'avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni all'autorità competente per le valutazioni ambientali.

7. Qualora all'esito della consultazione di cui al comma 6 si renda necessaria la modifica o l'integrazione della documentazione acquisita, l'autorità competente per le valutazioni ambientali ne dà tempestiva comunicazione all'amministrazione procedente, la quale assegna al soggetto proponente un termine non superiore a novanta giorni per la trasmissione, in modalità telematica, della documentazione modificata ovvero integrata. Nel caso in cui, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non depositi la documentazione, l'amministrazione procedente adotta un

provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica e non si applica l'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.

8. Entro dieci giorni dall'esito della consultazione o dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 7, l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi di cui al comma 9.

9. Il termine di conclusione della conferenza per il rilascio dell'autorizzazione unica è di centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione, sospeso per un massimo di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o per un massimo di novanta giorni nel caso di progetti sottoposti a VIA.

10. La determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita:

a) comprende il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente;

a-bis) comprende la valutazione di incidenza ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ove occorrente;

b) comprende tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati necessari alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli interventi di cui al comma 1 ivi inclusi gli eventuali titoli per la realizzazione degli interventi edilizi;

c) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

d) reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con l'analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi, l'indicazione delle garanzie finanziarie e del termine entro il quale il soggetto proponente è tenuto a prestarle, nonché le compensazioni territoriali ovvero ambientali a favore dei comuni stabilite in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento, entro un limite non inferiore all'1 per cento e non superiore al 4 per cento del valore della produzione attesa per i primi cinque anni dall'entrata in esercizio dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata. 10-bis. Ove occorra ai sensi del comma 3, terzo periodo, l'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo entro il termine perentorio di un anno dall'adozione della determinazione di cui al comma 10.

11. Il provvedimento autorizzatorio unico è immediatamente pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione procedente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a **cinque** anni, stabilita nella determinazione di cui al comma 10, tenuto conto dei tempi occorrenti per la definizione di eventuali procedure espropriative, nonché di quelli previsti per la realizzazione del progetto. L'autorizzazione unica decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini stabiliti nella determinazione di cui al comma 10.

12. Il soggetto proponente, per cause di forza maggiore, ha la facoltà di presentare istanza di proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di autorizzazione unica all'amministrazione procedente, che si esprime entro i successivi sessanta giorni. Se l'istanza di cui al primo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di autorizzazione unica, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'amministrazione procedente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.

13. Fatta eccezione per gli interventi relativi a impianti off-shore, nel caso degli interventi di cui all'allegato C, sezione II, ~~il provvedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo è rilasciato previa intesa con la regione o le regioni interessate ai fini dell'adozione del provvedimento autorizzatorio unico, l'intesa della regione o delle regioni interessate è acquisita in conferenza di servizi di cui al comma 9.~~ Il Ministero della cultura partecipa al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non siano sottoposti a valutazioni ambientali. Nel caso degli interventi relativi a impianti off-shore di cui all'allegato C, sezione II, lettere t) e v), si esprimono

nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il relativo provvedimento autorizzatorio unico è rilasciato sentita la regione costiera interessata. Nel caso degli interventi relativi a impianti idroelettrici ricompresi nell'allegato C, sezione I, lettere d) e z), o sezione II, lettere a), r) e v), qualora ricompresi tra le opere di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, si esprime nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fermo restando quanto previsto al primo periodo del presente comma. Si applica in ogni caso l'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa prevede che, al fine di evitare un'ulteriore dilatazione dei tempi e nella logica del provvedimento autorizzatorio unico, l'intesa della regione o delle regioni interessate è acquisita nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 del decreto e non con un ulteriore procedimento.